AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA N. 17

XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/83333/2019)

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 18/2/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Co.Re.Com. Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l' Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.);

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 13/02/2019 acquisita con protocollo n. 0062582 del 13/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il sig. XXXX XXXX nella propria istanza di definizione ha descritto i fatti dichiarando testualmente " chiusa senza una conciliazione la pratica UG59180/2018". Sulla base di tale dichiarazione l'istante ha richiesto di "pagare il giusto come in metodica nelle fatture passate e non come le recenti" quantificando la richiesta in euro 60,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nella propria memoria, nel rilevare preliminarmente la genericità dell'istanza, asserisce, in estrema sintesi, che, da verifiche effettuate negli applicativi in uso Telecom Italia, non si riscontrano addebiti difformi rispetto ai servizi attivi sull'utenza in contestazione, né risultano reclami scritti o telefonici. La Telecom rileva inoltre che l'istante ha omesso il pagamento dei conti telefonici, oltretutto mai reclamati, generando una morosità di euro 1185,20.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria le richieste formulate dall'istante non possono trovare accoglimento per i motivi che seguono. L'istante lamenta, in sostanza, una errata fatturazione da parte dell'operatore. L'istanza di definizione, risulta scarna e del tutto priva di documentazione a supporto di quanto genericamente dichiarato, tale da non consentire, in questa sede, di procedere ad alcuna verifica. L'utente, infatti, ai fini di consentire una valutazione delle proprie richieste, avrebbe dovuto depositare le fatture di riferimento, precisando le singole voci di spesa non ritenute coerenti con i servizi fruiti o con quanto contrattualmente pattuito. Oltretutto non risulta alcuna evidenza documentale o tracciabilità di contestazione, da parte dell'istante, per errata fatturazione, che possa consentire di circoscrivere il periodo di fatturazione e gli importi contestati. Per quanto sopra dedotto non è possibile affermare la sussistenza di responsabilità da parte dell'operatore stante l'impossibilità di provare la presenza di addebiti ingiustificati o errati.

DELIBERA

Articolo 1

1. Rigetto dell'istanza del sig. Gnoffo Claudio nei confronti della società TIM S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 18/ 2 /2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

I COMPONENTI

Avv. Alessandro **AGUECI** Avv. Mariano **EQUIZZI** Dott. Alfredo **RIZZO** Avv. Antonio **VEGLIA**